

D.M. 17-4-2000

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2000, n. 102.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

D.M. 17 aprile 2000 ⁽¹⁾.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1996, 1997 e 1998 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2000, n. 102.

(2) Vedi, ora, il *D.M. 11 settembre 2000*.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della *legge 31 gennaio 1983, n. 25*, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 25 novembre 1999, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei

confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1996, 1997 e 1998;

Sentito il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con *nota del 16 settembre 1999*;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nella seguente misura ⁽³⁾:

per l'anno 1996: L. 34.456.575;

per l'anno 1997: L. 35.719.075;

per l'anno 1998: L. 36.166.575.

(3) Vedi, ora, il *D.M. 11 settembre 2000*.